



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

A seguito del ricorso proposto dal Sig. Stefano Del Giudice avverso la decisione emessa in data 29/01/2016 dal Giudice Sportivo Nazionale, la Corte Sportiva di Appello composta da:

Avv. Gianfranco Ceoletta – Presidente

Avv. Luca Malvezzi Campeggi – Giudice

Dr. Luca Sergio – Giudice


Riunitasi il 15/02/2016 in Milano, Viale Regina Giovanna 12, presso la sede della Federazione Scacchistica Italiana, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Con segnalazione del 30 dicembre 2015, l'Arbitro Principale del XXIV Torneo Internazionale "Città di Montecatini Terme", AF Leonardo BARTOLINI, segnalava alla Giustizia Sportiva il giocatore **Stefano DEL GIUDICE** (ID FSI 106019), per il comportamento da questo tenuto nel corso della competizione, sia durante il primo turno del 27 dicembre 2015, sia nei giorni successivi.

La segnalazione aveva il seguente contenuto:

<<Al primo turno del torneo A, in data 27 dicembre, si svolge la Di Benedetto Desiree-Del Giudice Stefano. Mentre entrambi i giocatori si trovano in zeitnot, uno spettatore, Luca Venturi, giocatore del torneo B che ha già terminato il proprio incontro, e interessato a un'altra partita (nello specifico la Bettazzi Daniele-Parrini Daniele che si svolge nel tavolo dietro a quello della Di Benedetto-Del Giudice), chiama ad alta voce il presidente del proprio circolo, Marco Caprino, per chiedere il formulario della propria partita. Richiamato dai presenti e anche dal Del Giudice stesso in tono civile, Venturi poco dopo torna a parlare con volume non consono in sala di gioco, per attirare l'attenzione del proprio presidente di circolo per ricevere il formulario della propria partita e il telefono cellulare. Venturi viene quindi allontanato all'esterno della sala di gioco dal presidente del proprio circolo (in quel momento nella sala del torneo A era presente il mio collaboratore Max Storelli). La Di Benedetto-Del Giudice termina in seguito col risultato di vittoria per il bianco. Dopo la consegna dei formulari Del Giudice si lamenta con il sottoscritto in modo veemente (= urlando, a distanza di circa 5 metri dalle scacchiere più vicine del torneo A, che si trovava nella sala di fianco)





Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

ritenendo di essere stato gravemente danneggiato dalla condotta di Venturi, a causa della quale avrebbe perso la partita. Del Giudice mi fa poi presente che qualora lo spettatore in questione si fosse nuovamente azzardato ad avvicinarsi alla sua propria partita, Del Giudice lo avrebbe 'preso a calci in culo' e avrebbe risolto la cosa a modo suo, con le buone o con le cattive, per fargli cambiare atteggiamento. Del Giudice mi ricorda poi la recidività di tali comportamenti di Venturi in quanto già quasi 10 anni or sono Venturi si era reso protagonista di episodi di disturbo (Venturi spesso non riesce a tenere un volume di voce accettabile nell'area di gioco). Del Giudice sostiene quindi che a un tesserato del genere non debba essere permesso di prendere parte a manifestazioni ufficiali ma ribatto che per quanto riguarda la giustizia sportiva Venturi è un tesserato come tutti gli altri tesserati non colpiti da sanzioni e quindi perfettamente abilitato a partecipare a competizioni scacchistiche. Continuo sottolineando che qualora Venturi si fosse reso protagonista di azioni specifiche da sanzionare avrei applicato le sanzioni possibili in sede di torneo (con pena massima l'esclusione dal torneo) e segnalazione alla giustizia sportiva. Il giorno successivo Del Giudice mi consegna una memoria scritta di una pagina e mezzo, che allego. Dopo aver perso al secondo turno (il 28 mattina) Del Giudice continua a sostenere che lo spettatore del giorno precedente abbia irrimediabilmente compromesso l'esito del torneo e fa presente che se Venturi si fosse presentato nei pressi della scacchiera come spettatore avrebbe risolto la cosa a modo suo, con le buone o con le cattive, e lo avrebbe allontanato anche a calci se necessario. Inoltre, poiché stava parlando a volume particolarmente elevato e in tono alterato, gli dico di moderare il tono di voce e lui mi risponde: "Finora gli altri hanno fatto casino e non sono stati richiamati, posso farlo anche io". Continua con le sue esternazioni relative a Venturi, come nel giorno precedente, e aggiunge che non si sarebbe dato pace fino al giorno in cui non sarebbe arrivata la radiazione per Venturi. Gli faccio presente che il giocatore in questione si è frattanto ritirato e che non sarebbe più rientrato in sala (qui mi risponde: "Leonardo, dobbiamo continuare a prenderlo in culo sempre noi? Ormai il danno è fatto") e che, come avrei potuto segnalare Venturi per vari motivi, avrei dovuto segnalare anche lui per il linguaggio e il comportamento tenuto (perché, con queste continue proteste a voce elevata, condite con parolacce urlate, a pochi metri dalla sala con partite ancora in corso stava comunque disturbando a sua volta lo svolgimento del torneo). Il pomeriggio successivo, appena prima dell'inizio del quinto turno (29 dicembre) mi dice nuovamente che non si sarebbe dato pace fino a che Venturi non sarebbe stato radiato dalla federazione. Visti anche i commenti e i post apparsi su Facebook in data 28 dicembre (che non possono essere oggetto di segnalazione in quanto avvenuti al di fuori dello svolgimento del torneo), non considero questi commenti "a caldo" o dovuti alla "tensione agonistica". Durante la partita del quinto turno (29 pomeriggio) Del Giudice compie un arrocco non regolamentare: il suo avversario, Stefano Taglione, aveva una donna bianca in g5, Del Giudice arrocca lungo, la partita prosegue per due mosse prima che uno



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

spettatore informi un mio collaboratore che in quella scacchiera si era verificato un arrocco sospetto. Viene ripristinata l'ultima posizione legale. Del Giudice chiede di parlare con me perché sostiene che l'irregolarità fosse stata sanata dall'esecuzione della mossa da parte di Taglione, cosa che non è vera nel gioco a tempo lungo, per cui ripristino l'ultima posizione legale e obbligo Del Giudice a eseguire una mossa di re che non sia l'arrocco. Del Giudice fa i complimenti dicendo che quando c'è da essere fiscali contro di lui lo si è sempre. Nella scacchiera di fianco (Deruda Leonardo-Manco David Jonatan) i giocatori addirittura stoppano l'orologio perché Del Giudice parla a volume elevato. La partita riprende e Del Giudice mi chiede di leggere il regolamento (richiesta legale) per accertarsi della bontà delle mie affermazioni. Gli mostro sia l'articolo nel quale si specifica che chi compie un arrocco non regolamentare deve muovere il re, sia l'articolo nel quale si specifica che nel gioco a tempo lungo se si constata che si è verificata una mossa non regolamentare si deve ripristinare l'ultima posizione legale verificabile, sia l'articolo nel quale si specifica che se uno spettatore nota una irregolarità è tenuto a informare soltanto l'arbitro. Del Giudice risponde che la cosa è buona a sapersi e che da lì in poi sarà fiscale anche lui e vorrà che la stessa fiscalità valga per tutti. Del Giudice torna alla scacchiera. Dopo poco il suo avversario si alza e mi dice di essersi innervosito e infastidito dall'atteggiamento di Del Giudice. Pochi minuti dopo, Del Giudice si alza e mi richiede un intervento dal momento che, a suo dire, il suo avversario gli stesse soffiando in faccia e, dopo richiesta di smetterla, aveva ricevuto una cattiva risposta. Mi dirigo sulla scacchiera Taglione-Del Giudice e rimango lì per tutta la partita, vinta poi da Del Giudice, e noto che Taglione ha il raffreddore. Del Giudice e Taglione dopo la partita discutono fuori dalla sala di gioco sulle presunte scorrettezze reciproche e faccio presente a Del Giudice che, visto il comportamento tenuto durante tutto il torneo, avrei dovuto segnalarlo al giudice sportivo. Per tutta risposta ottengo: "Segnalami". In merito ai fatti riportati, potrei citare come testimoni un centinaio di giocatori/tesserati presenti ma segnalo in particolar modo: Massimiliano Ballista (torneo A) che si è detto particolarmente divertito dai siparietti di Del Giudice, Federico Venturino (torneo B) che non aveva mai incontrato Del Giudice in un torneo e assisteva incuriosito da vicino alle discussioni avute con Del Giudice, Manco David Jonathan (torneo A) per l'orologio stoppato e perché si è incuriosito per tutto il torneo come Venturino, Patrizio Monatti (torneo B) che mi ha espressamente chiesto se ci sia modo di fare una petizione per non avere più Del Giudice ai tornei, Andrea Bracali (presidente di Associazione Scacchi Montecatini A.S.D., circolo organizzatore del torneo, che ha richiamato più volte Del Giudice all'ordine e ha discusso con lui in più di una occasione durante i 4 giorni dell'evento in merito ai fatti intercorsi durante lo stesso), Marco Caprino (spettatore, presidente del circolo A.D. Circolo Pratese degli scacchi e che ha assistito in buona parte alle sfuriate di Del Giudice), Stefano Taglione (torneo A) avversario di Del Giudice al turno 5 e Riccardo Bagaglia (torneo A) avversario di Del Giudice al turno 2.>>



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Con provvedimento del 13 gennaio 2016 (prot. GSN 2016/44) il tesserato Stefano DEL GIUDICE veniva deferito davanti al Giudice Sportivo Nazionale per:

- essersi rivolto all'arbitro, durante il XXIV Torneo Internazionale di Montecatini, una volta terminato il primo turno, "protestando con veemenza e lamentando di essere stato distratto dal vociare di un altro tesserato"; e
- durante il quinto turno, a seguito di una contestazione di gioco avere "polemizzato con l'arbitro prima e con l'avversario poi";

Instaurato il procedimento, il giocatore produceva memoria, nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina (R.G.D.), con la quale contestava le accuse mosse.

Con riferimento ai fatti avvenuti nel corso del primo turno, DEL GIUDICE negava di avere formulato proteste nei confronti dell'arbitro BARTOLINI e specificava di avere mosso un semplice reclamo nei confronti di un altro tesserato (Sig. Luca VENTURI), per il mancato rispetto delle norme di educazione da tenere durante un torneo. Nella memoria, l'incolpato lamentava l'interpretazione data dall'arbitro al suo contegno, sovrapponendo *"la durissima condanna verso chi mette in atto comportamenti poco sportivi, con un analogo giudizio sul suo (BARTOLINI) operato"*, che ritiene, al contrario, arbitro preparato e, in tante occasioni, da lui elogiato.

In relazione, invece, ai fatti avvenuti durante lo svolgimento del quinto turno, DEL GIUDICE ha premesso che il suo incontro con l'avversario Stefano TAGLIONE si è svolto in un clima di cordialità. La richiesta all'arbitro di leggere e controllare il regolamento era derivata dapprima da un suo colposo errore, poi da una incertezza arbitrale dell'assistente dell'arbitro principale (STORELLI), corretta dal medesimo BARTOLINI. Nella memoria, DEL GIUDICE ha sottolineato il tono sereno e non polemico del dialogo e l'assenza di una situazione conflittuale, come confermato da una conversazione realizzata per iscritto su Facebook successivamente ai fatti, la cui serenità dimostra l'assenza di una precedente situazione di ostilità.

In data 29 gennaio 2016, il giudice Sportivo Nazionale, infliggeva al tesserato Stefano DEL GIUDICE la sanzione della **sospensione per mesi uno**.

Dopo avere riproposto integralmente sia il contenuto della segnalazione arbitrale che la memoria difensiva, il Giudice Sportivo richiamava il contenuto delle disposizioni a cui deve attenersi ogni giocatore nel corso delle competizioni ufficiali. In particolare, il giudice evidenziava le disposizioni di cui agli articoli 3 del R.G.D. (secondo cui i tesserati devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza), 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, di analogo contenuto.



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Quindi, passando all'analisi del fatto, il giudice valutava la condotta del tesserato in contrasto con i suddetti principi. Il Giudice Sportivo riteneva <<comprensibili le proteste di DEL GIUDICE alla conclusione del primo turno, espresse in maniera decisa in considerazione del torto subito, ancorché censurabili nei modi>>; ma poi riteneva non giustificabile l'atteggiamento polemico nei giorni successivi. Il Giudice evidenziava che, con le continue lamentele a voce alta, durante il 5° turno e non solo, DEL GIUDICE aveva posto in essere una condotta del tutto analoga a quella che aveva preteso fosse stigmatizzata di VENTURI; aveva cioè inutilmente arrecato disturbo ad altri giocatori.

Avverso la decisione proponeva reclamo il sig. DEL GIUDICE, nei termini di rito.

Con l'atto di gravame, il ricorrente lamentava l'erronea ricostruzione dei fatti operata dal Giudice Sportivo, a partire dalla vicenda avvenuta in occasione del quinto turno di gioco. Secondo il ricorrente, il giudice non aveva tenuto conto della situazione di *stress* in cui si era venuto a trovare dopo essere stato costretto a giocare per ben tre volte la medesima posizione, la prima volta per proprio errore, la seconda per errore dell'assistente dell'arbitro e la terza per l'intervento dell'arbitro principale. La patologica reiterazione delle fasi di gioco, cioè, gli aveva provocato la sensazione di sentirsi perseguitato, anche in considerazione di quanto era avvenuto nei giorni precedenti; e per questo <<i>toni delle parti non erano stati quelli giusti>>. Per il resto, il ricorrente ribadiva il clima di cordialità con il quale aveva condotto e concluso la partita con il suo avversario del quinto turno (Stefano TAGLIONE), il quale non aveva presentato alcun reclamo.

Secondo il ricorrente, inoltre, il giudice sportivo aveva erroneamente valutato come polemico il suo comportamento nei giorni successivi a quello del primo turno, non essendovi traccia in alcun documento o notizia a mezzo stampa di altri atti che potessero far pensare ad una condotta di continua e reiterata polemica o scorretta.

Il ricorrente, infine, lamentava anche un difetto di motivazione della decisione del Giudice. In particolare, DEL GIUDICE si doleva del fatto che con l'atto introduttivo del giudizio gli erano state contestate sostanzialmente due condotte, la prima delle quali ritenuta dal medesimo giudice giustificata "*in ragione del torto subito*", e la seconda giudicata con una modifica della causa petendi, perché <<era stata introdotta sorprendentemente la violazione dell'art. 3 del R.G.D. e 43 comma 2 dello Statuto della FSI, che non era stato specificato nell'atto iniziale>>, con violazione del diritto di difesa, perché la parte era stata privata del diritto di interloquire preventivamente sul punto.

Nelle richieste finali, il ricorrente chiedeva:

a) in via preliminare, la sospensione cautelativa della sanzione, al fine di consentire al ricorrente di giocare le partite del CIS del mese di febbraio 2016



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

b) in via principale: la concessione delle attenuanti previste dall'art. 34 R.G.D. e la riforma della decisione, con accoglimento del ricorso, per non aver compiuto alcuna infrazione.

In data 13 febbraio 2016 perveniva l'atto di costituzione in giudizio del Procuratore Federale, con il quale si chiedeva la conferma della pronuncia di primo grado, ritenuta legittima e corretta, nonché esaurientemente motivata in fatto e in diritto. Il Procuratore Federale, tuttavia, dichiarava di non opporsi all'eventualità di una riduzione della pena, visto il comportamento corretto del Sig. DEL GIUDICE per oltre venticinque anni di attività sportiva e visto il rispetto da lui dimostrato nei confronti degli Organi della Giustizia Sportiva.

All'udienza del 15 febbraio 2016, risultano assenti sia il ricorrente che il Procuratore Federale, per pregressi impegni lavorativi non rinviabili.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, al fine esclusivo di assicurare il regolare svolgimento procedimentale, corre l'obbligo di dichiarare inammissibile l'atto di costituzione del Procuratore Federale, inviato in data 13 febbraio 2016; ciò in quanto l'art.58 comma 5 del R.G.D, prescrivendo alle parti di costituirsi in giudizio <<entro il termine perentorio di due giorni prima dell'udienza>>, avrebbe imposto che lo steso fosse inviato non oltre il termine del 12 febbraio 2016.

In via ulteriormente preliminare, si ritiene con non sussistevano i presupposti per una sospensione cautelare della sanzione, come già statuito con provvedimento del 9 febbraio 2016, ritualmente comunicato all'interessato. La richiesta di sospensione, infatti, difettava sia del requisito del *fumus boni iuris* (in quanto il ricorso non possedeva caratteri di evidente fondatezza), sia del *periculum in mora*, non potendosi considerare tale il pericolo di non partecipare ai primi turni del campionato italiano a squadre, perché l'inibizione all'attività agonistica è proprio l'oggetto della sanzione punitiva. In sostanza, non sono stati adottati dal ricorrente motivi che dimostrassero l'esistenza del pericolo di un danno grave e irreparabile, ulteriore rispetto al divieto di partecipare a competizioni agonistiche.

Il reclamo è parzialmente fondato limitatamente alla misura della sanzione, dovendosi confermare il giudizio di affermazione di responsabilità disciplinare.



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Nel merito, appare pregiudiziale la questione inerente al difetto di motivazione, per comprendere se la decisione del Giudice Sportivo sia andata *ultra petitem* e per valutarne le eventuali conseguenze.

Sul punto, si ritiene che l'oggetto del giudizio non debba considerarsi limitato al quadro descrittivo indicato nell'avviso di fissazione del giorno del giudizio di primo grado (quadro "dettagli"), ma debba estendersi al contenuto integrale della segnalazione arbitrale, che il ricorrente aveva diritto e possibilità di conoscere sin dalle prime fasi del procedimento disciplinare.

In ogni caso, l'art. 38 comma 5 del R.G.D. sancisce che i vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al medesimo articolo (parità delle parti, contraddittorio e gli altri principio del giusto processo) non costituiscono causa di invalidità dell'atto; e in quest'ambito normativo la questione perde ulteriormente rilevanza, se si considera che la decisione del Giudice sportivo è fondata, in maniera quasi esclusiva, sui comportamenti tenuti dal DEL GIUDICE al primo e al quinto turno, che sono proprio quelli contestati nell'atto introduttivo e sui quali ha concretamente esercitato il suo diritto di difesa.

Per il resto, non è fondata la censura consistente nella <<*sorprendente introduzione della violazione dell'art. 3 R.G.D. e dell'art. 43 comma 2 dello Statuto della F.S.I.*>>, perchè il richiamo del Giudice Sportivo alla disposizione normativa applicata non costituisce una variazione della *causa petendi*, ma elementare applicazione del principio *iura novit curia*. La contestazione riguardava un fatto storico, ben delineato nelle circostanze di tempo e di luogo, che non ha subito alcuna variazione nel corso del giudizio. Il richiamo alle disposizioni normative operato dal Giudice costituisce solo espressione del suo dovere di indicare le norme che si assumono violate con il comportamento tenuto dal ricorrente.

In ordine alla valutazione dei fatti, l'affermazione di responsabilità deve essere confermata.

La segnalazione dell'arbitro, compiutamente e minuziosamente circostanziata, descrive un comportamento del Sig. DEL GIUDICE sicuramente contrario ai doveri di lealtà e correttezza sportiva, nonché di ordinata e civile convivenza sportiva.

Tale comportamento si è realizzato sia nel corso del primo turno, sia nei giorni successivi: si è concretizzato in un atteggiamento di disturbo del regolare corso della competizione, nonché dell'attività dell'arbitro. Il ricorrente, in particolare, nel lamentarsi del comportamento dello spettatore Sig. VENTURI, ha sicuramente superato i limiti di una legittima e contenuta forma di protesta, per abbandonarsi a contestazioni dai toni alterati e caratterizzate dal turpiloquio. Nei giorni successivi ha perseverato nell'atteggiamento di contestazione dell'operato dell'arbitro, recando molestia agli altri partecipanti. L'eventualità – peraltro smentita dall'arbitro - che il



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

rapporto con l'avversario del quinto turno (TAGLIONE) non fosse stato conflittuale, perde rilievo di fronte ad un contegno di mancato rispetto dell'andamento del torneo e della concentrazione di tutti gli altri partecipanti.

E' corretta, dunque, la decisione del Giudice Sportivo il quale, pur comprendendo le ragioni della protesta iniziale, ha ritenuto la lamentela del Sig. DEL GIUDICE <<censurabile nei modi>>. Il ricorrente, infatti, ha tenuto proprio una condotta analoga a quella che intendeva censurare, affermando con decisione le proprie ragioni, senza avere cura di rispettare la tranquillità di tutti gli altri giocatori estranei alla sua personale controversia. In tal senso è del tutto legittima la sanzione della sospensione dall'attività agonistica.

Merita accoglimento, invece, alla luce del combinato disposto degli artt. 29 e 34 comma 2 R.D.G., la richiesta di riduzione della misura della sanzione.

Non è controverso che l'origine delle accese proteste del sig. DEL GIUDICE fosse da attribuire alla criticabile condotta di uno spettatore, il quale, alla fine, è stato addirittura allontanato dalla sala di gioco. La protesta del ricorrente, dunque, non è scaturita in maniera gratuita, ma determinata da un comprensibile motivo, che il sig. DEL GIUDICE ha additato come causa della sua prima sconfitta. Questa circostanza deve essere compresa tra gli elementi di valutazione del giudice, il quale deve tener conto <<della natura, della specie, del tempo e del luogo dell'infrazione>> nel determinare l'entità della sanzione, come espressamente sancisce l'art. 29 R.G.D. Tale aspetto, dunque, unitamente alla circostanza relativa all'assenza di precedenti disciplinari in oltre venticinque anni di attività sportiva e il rispetto dimostrato nei confronti degli Organi della Giustizia Sportiva, induce a ritenere adeguata una misura della sanzione più mite rispetto a quella inflitta, previa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 34 comma 2 R.G.D.

Non risultano, invece, applicabili le attenuanti di cui all'art. 34 comma 1. In particolare, "l'aver reagito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui" è esclusa dalla circostanza che la condotta del Sig. DEL GIUDICE non si è esaurita durante il primo turno di gioco, ma ha continuato a manifestarsi nel corso di tutta la durata del torneo. Pertanto, anche riconoscendo una forma di provocazione altrui, non può considerarsi attenuata una reazione che si è manifestata con perseveranza, anche nei giorni successivi a quello in cui è sorta la causa scatenante.

Alla luce delle predette valutazioni, si ritiene congruo ridurre la sanzione a 20 giorni di sospensione,

PQM



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

la Corte Sportiva di Appello, visto l'art. 34 comma 2 R.G.D., in parziale riforma della decisione di primo grado, riduce la sanzione inflitta in **giorni 20 di sospensione**, nei confronti del tesserato DEL GIUDICE STEFANO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana, per le comunicazioni di rito.


Milano, 15 febbraio 2016

Il Presidente Avv. Gianfranco Ceoletta



I Giudici

Avv. Luca Malvezzi Campeggi



Dott. Luca Sergio